

Civile Ord. Sez. 6 Num. 8218 Anno 2018

Presidente: DORONZO ADRIANA

Relatore: GHINOY PAOLA

Data pubblicazione: 04/04/2018

**ORDINANZA** INTERLOCUTORIA

sul ricorso 16739-2016 proposto da:

CIRIELLO CARMELINA, elettivamente domiciliata in ROMA,  
PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato  
ROSA MAFFEI, che la rappresenta e difende;

- *ricorrente* -

*contro*

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA  
SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore,  
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29,  
presso la sede dell'AVVOCATURA dell'Istituto medesimo,  
rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI, EMANUELA  
CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI;

- *controricorrente* -

Uy

avverso la sentenza n. 144/2016 del TRIBUNALE di AREZZO, depositata il 16/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/01/2018 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;

rilevato che:

1. Il Tribunale di Arezzo rigettava il ricorso con il quale Carmelina Ciriello, dopo aver esperito con esito negativo il procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445 bis c.p.c., chiedeva il riconoscimento dell'esistenza dei presupposti di legge ai fini della concessione dell'assegno mensile di invalidità. Il Giudice monocratico dichiarava di condividere la valutazione effettuata dal consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di a.t.p.o., che aveva accertato che la ricorrente aveva un grado di invalidità quantificabile nella misura del 50%, mentre le censure svolte da parte ricorrente erano già state esaminate dall'ausiliare.

Non assoggettava la ricorrente le spese di lite stante la dichiarazione di esonero ai sensi dell'articolo 152 disp. att. c.p.c., ma argomentava che la ricorrente aveva svolto una domanda meramente speculativa, tenendo conto del fatto che l'Inps aveva riconosciuto un'invalidità del 46% e il c.t.u. del 50%, sicché la condannava ai sensi dell'articolo 96 terzo comma c.p.c. al pagamento di una somma pari all'importo delle spese di giudizio per un totale di euro 1800.

2. Carmelina Ciriello ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale, laddove ha condannato la ricorrente alle spese di lite ex art. 96 comma terzo c.p.c., per violazione degli artt. 96 c.p.c. e 152 disposizioni di attuazione c.p.c., come modificato dall'articolo 42 comma 11 del Dl n. 269 del 2003, convertito in legge n. 326 del 2003, nonché dell'articolo 24 della Costituzione.

ey

Lamenta di essere stata condannata ex articolo 96 c.p.c. III c. c.p.c., disposizione che non è richiamata dall'art. 152 disp. att. c.p.c., che fa salva solo la possibilità di condannare ai sensi del primo comma, previa istanza di parte. Aggiunge che il criterio meramente aritmetico basato sul differenziale tra la percentuale di invalidità accertata dall'Inps e quella del consulente non poteva comunque integrare i requisiti di temerarietà della lite e che la decisione di condanna adottata assume i contorni di un aggiramento surrettizio della disciplina protettiva posta a garanzia dei cittadini non abbienti per la tutela in sede giurisdizionale dei loro diritti previdenziali e assistenziali.

3. L'Inps ha resistito con controricorso, nel quale ha eccepito l'inammissibilità del ricorso laddove non viene riportato il contenuto della sua memoria di costituzione, nella quale aveva comunque chiesto la condanna della controparte al pagamento delle spese processuali.

Considerato che:

1. l'art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo che risulta per effetto delle modifiche introdotte dal d.l. n. 269 del 2003, conv. nella legge n. 326 del 2003, prevede che nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell'anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, ma fa salvo comunque quanto previsto dall'articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile.

2. L'art. 96, I comma c.p.c. ivi richiamato, prevede, per il caso di lite temeraria, la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché di una penale.

3. Tale previsione è considerata una fattispecie risarcitoria con funzione compensativa del danno cagionato dal c.d. illecito processuale, presuppone la soccombenza nel grado di giudizio in cui è disposta e si configura come una *species* riconducibile al *genus* della responsabilità extracontrattuale ex art.2043 cc. ( così Cass. n. 9080 del 15/04/2013). Condizione per il riconoscimento dei danni e delle spese ai sensi del 1° comma dell'art. 96 è l'istanza della parte, che deve altresì assolvere all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (Cass. Sez. U, Ord. n. 7583 del 20/04/2004, Sez. U, Ord., n. 1140 del 19/01/2007, Cass. civ. Sez. lavoro, 02-12-2015, n. 24526).

4. Diversa è la condanna disciplinata dal 3° comma, introdotto dall'art. 45 comma 12° della L. n. 49 del 2009, che, come chiarito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 152 del 2016, ha natura non tanto risarcitoria del danno cagionato alla controparte dalla proposizione di una lite temeraria, quanto più propriamente sanzionatoria delle condotte di quanti, abusando del diritto di azione e di difesa, si servano dello strumento processuale a fini dilatori, aggravando il volume del contenzioso.

5. Il Tribunale ha liquidato l'importo di € 1.800 a carico della parte soccombente in applicazione del III comma dell'art. 96 c.p.c., non del primo comma, sicché non si pone il problema del difetto dell'istanza della controparte ( e di conseguenza dell'inammissibilità del ricorso che non ne ha riportato le difese) .

6. Questa Corte non ha ancora affrontato tuttavia la questione della compatibilità della previsione del III comma dell' art. 93 c.p.c. con il primo periodo dell'art. 152 disp. att. c.p.c., e quindi della possibilità di pronunciare la condanna ivi prevista anche in caso di

Uy

sussistenza dei presupposti per l'esonero dalle spese ritualmente documentata.

7. Tale questione appare meritevole di approfondimento, considerato che il suddetto III comma non è espressamente richiamato dalla disposizione eccettiva, e la sua applicazione potrebbe porsi in contrasto con questa, che è finalizzata ad evitare che il timore delle conseguenze della soccombenza impedisca l'esercizio di diritti primari, garantiti dalla Costituzione. Inoltre, la condanna ai sensi del III comma può essere pronunciata dal giudice "quando pronuncia sulle spese ex art. 91 c.pc.", ovvero quando regola le stesse secondo il principio della soccombenza, pronuncia che nella sussistenza delle condizioni per l'esonero è invece normalmente preclusa.

8. Il Collegio ritiene pertanto che non sussistano le condizioni previste dall'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5) c.p.c., per la trattazione del ricorso in camera di consiglio

P.Q.M.

visto l'art. 380 bis u.c. c.p.c., dispone la rimessione della causa alla IV Sezione per l'udienza pubblica.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23.1.2018

Adriana Doronzo, *Presidente*

*Adriana Doronzo*

*Cy*